

R.D. 20-9-1934 n. 2011

Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1934, n. 299.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

32. (art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875). - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1° adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162 [\(18\)](#);

2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1° della [legge 16 marzo 1931, n. 377](#), contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni [\(19\)](#), d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori [\(20\)](#); tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;

4° amministrano le borse di commercio, percepiscono le entrate e sostengono le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni [\(21\)](#), sentiti i ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano [\(22\)](#);

5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928 n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1°, ultimo comma del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003 [\(23\)](#);

6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del [regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073 \(24\)](#).

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e seguenti [\(25\)](#).

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesoriери della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col [regio decreto 16 maggio 1926](#), numero 1126 (26), nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#) (27).

---

(18) Recanti disposizioni per la disciplina della monta taurina.

(19) Vedi la [nota n. 4](#) all'art. 3.

(20) Circa le norme regolamentari per la formazione dei ruoli dei periti e degli esperti, degli stimatori e pesatori pubblici, vedi i DD.MM. 4 gennaio 1954 modificato con [D.M. 10 dicembre 1956](#) (Gazz. Uff. 19 gennaio 1957, n. 17) e 23 novembre 1954 modificato con [D.M. 18 marzo 1955](#) (Gazz. Uff. 19 aprile 1955, n. 90) e con D.M. 12 dicembre 1956 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1957, n. 17).

(21) Vedi la [nota n. 4](#) all'art. 3.

(22) Punto così modificato dall'art. 27, [L. 5 ottobre 1991, n. 317](#).

(23) Le attribuzioni di cui al n. 5 devono ritenersi non riferibili alle Camere di commercio, industria e agricoltura per effetto della nuova disciplina successivamente dettata in materia di collocamento.

(24) Vedi ora l'art. 441 c.p.c. 1942 e gli artt. 25 e 26 delle disposizioni di attuazione del codice stesso.

(25) Vedi anche, circa le attribuzioni delle Camere in materia di accertamento degli usi generali di commercio, il [D.Lgs.C.P.S. 27 gennaio 1947](#), n. 152 e la [L. 13 marzo 1950, n. 115](#).

(26) Trattasi del regolamento per l'applicazione del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani.

(27) Concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani.